

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL  
"FONDO DI EMERGENZA E SOLIDARIETÀ" ISTITUITO DAL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO IN FAVORE DEI PROPRI  
ISCRITTI.**

**\*\* \*\* \***


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato,  
richiamata

- a) la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato - Adunanza n.35 del 25.11.2020 - con cui veniva deciso di ripristinare il "Fondo di emergenza e solidarietà" in favore degli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Prato per fronteggiare il perdurare degli effetti economici pregiudizievoli derivanti dall'emergenza epidemiologica da Sars-Cov 2, già istituito con delibera del 09.07.2020 - Adunanza n. 23/2020;
  - b) richiamata la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato - Adunanza n. 36 del 02.12.2020 con cui veniva approvato il presente regolamento;
- tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. b) Legge 31.12.2012 n. 247, emana il seguente

**REGOLAMENTO**

**1. Costituzione del Fondo di emergenza e solidarietà**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, dalla data odierna e fino alla scadenza dello *stato di emergenza* di cui all'art. 1 D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, ripristina in favore degli Avvocati iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Prato, un ulteriore "Fondo di emergenza e solidarietà" al fine di erogare un contributo economico a titolo di atto di liberalità in favore di coloro i quali versino in gravi difficoltà economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2. Detto Fondo, viene costituito con uno stanziamento iniziale di euro 46.600,00 (quarantaseimilaseicento/00euro), pari

  
1


all'importo residuo del "Fondo di emergenza e solidarietà" all'atto della sua prima costituzione con delibera del 09.07.2020 Adunanza n. 23, al netto dei contributi già elargiti in favore degli iscritti. L'entità del Fondo potrà essere aumentata in forza di donazioni da parte degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Prato che dovranno intervenire entro e non oltre il termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1 D.L. sopra citato, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT08V0306921529100000001527, con la causale "donazione Fondo di emergenza e solidarietà Ordine degli Avvocati di Prato".

## **2. Contributi previsti dal Fondo di emergenza e solidarietà**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, fino ad esaurimento delle disponibilità economiche del Fondo come sopra determinate, delibererà l'erogazione di un contributo a titolo di atto di liberalità in favore di ciascun iscritto che ne farà richiesta e dimostrerà di possedere i requisiti come di seguito previsti, pari ad una somma ricompresa fra euro 300,00 (trecento/00euro) ed euro 3.000,00 (tremila/00euro), previa compensazione dell'importo deliberato con le somme a qualsiasi titolo dovute dal beneficiario in favore del Consiglio dell'Ordine alla data della delibera del contributo. In ogni caso non avrà diritto all'elargizione dei contributi di cui al presente regolamento l'iscritto che, a far data dal 1 settembre 2020, avrà già beneficiato di somme erogate a titolo di liberalità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato.

## **3. Domande per l'accesso al Fondo di emergenza e solidarietà.**

Ciascuno fra gli Avvocati iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Prato che vi abbia interesse, dal 09.12.2020 dicembre 2020 e sino al trentesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di cui all'art. 1 D.L. sopra citato, da considerarsi quest'ultimo termine ultimo ed essenziale, potrà depositare presso la segreteria del



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato domanda scritta in carta libera con cui rivolge istanza per ottenere l'erogazione del contributo previsto dal Fondo di emergenza e solidarietà previsto dal seguente regolamento. Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere depositate in originale, unicamente e direttamente dal soggetto istante, e non è ammessa altra forma alternativa di deposito (quali ad esempio pec - raccomandata - fax - email).

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà contenere:

- l'indicazione da parte del soggetto istante dei dati anagrafici, del codice fiscale, del domicilio professionale, dell'indirizzo pec;
- l'indicazione degli eventuali componenti il nucleo familiare dell'istante, ivi compresi i conviventi *more uxorio*, con indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascun componente il nucleo familiare;
- una dichiarazione ex artt. 46 - 47 D.p.r. 445/2000 comprovante la situazione reddituale ed economica del soggetto istante inerente: il reddito imponibile risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi - la titolarità anche *pro quota* di diritti reali - l'entità di depositi bancari e il controvalore di strumenti finanziari e assicurativi nella disponibilità del soggetto istante alla data di presentazione della domanda - l'entità dei compensi percepiti dal soggetto istante e derivanti dalla propria attività professionale nei tre mesi antecedenti al mese in cui deposita l'istanza nonché dei medesimi tre mesi relativi all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza;
- una dichiarazione ex artt. 46 - 47 D.p.r. 445/2000 comprovante la situazione reddituale ed economica di ciascun componente il nucleo familiare del soggetto istante ed inerente il reddito imponibile risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi;
- indicazione specifica dei gravi motivi (professionali e/o personali e/o familiari) connessi all'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2 e per i

quali l'istante verserebbe in stato di grave difficoltà economica, comprovata da idonea documentazione;


- una dichiarazione ex artt. 46 - 47 D.p.r. 445/2000 con cui l'istante dichiara di non aver ricevuto dal Consiglio dell'Ordine elargizioni a titolo di liberalità a far data dal 1 settembre 2020;
- copia fotostatica non autentica di un documento di identità del soggetto istante.

#### **4. Definizione di stato di grave difficoltà economica.**

Ai fini dell'erogazione del contributo richiesto si intende per "stato di grave difficoltà economica" la situazione in cui l'istante, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2, non sia in grado di far fronte alle esigenze primarie della propria attività professionale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pagamento tasse professionali per la permanenza in albi e elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine - pagamento canoni di locazione e/o rate mutuo ipotecario e/o utenze relative ai locali ove esercita la propria attività professionale - pagamento canoni locazione finanziaria relativi a beni strumentali alla propria attività.

#### **5. Istruttoria e decisione.**

Il Consiglio dell'Ordine, con riferimento a ciascuna domanda depositata, delegherà uno fra i suoi componenti per un esame preliminare dell'istanza e il compimento di eventuale attività istruttoria che potrà sostanziarsi nella richiesta di documentazione presso l'interessato e/o nella sua audizione. Dell'eventuale audizione dovrà essere redatto sommario processo verbale. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dal deposito della domanda il Consiglio dell'Ordine, previa relazione del Consigliere istruttore delegato, provvederà a deliberare in merito all'istanza pervenuta, fatta eccezione per quelle eventuali istanze che richiedano un'istruttoria complessa e per le quali,



4



su proposta del Consigliere istruttore, il Consiglio dell'Ordine potrà prorogare di ulteriori trenta giorni il termine per la decisione. Ai fini dell'emananda delibera, il Consiglio dell'Ordine, basandosi sulla domanda presentata e sulla documentazione alla stessa allegata, nonché sulla scorta degli esiti dell'istruttoria eventualmente compiuta, è libero di valutare, nella sua discrezionalità, se dichiarare inammissibile, rigettare o accogliere l'istanza, determinando in questo ultimo caso l'entità del contributo nei limiti sopra indicati all'art. 2.

Nel caso di presentazione di più domande di accesso al contributo che siano tutte meritevoli di accoglimento, nell'eventualità in cui la somma in dotazione al Fondo non sia sufficiente a consentire l'erogazione del contributo in favore di tutti i soggetti istanti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nell'individuare le domande da accogliere rispetto a quelle da rigettare dovrà considerare cumulativamente i seguenti parametri:

- situazione patrimoniale del nucleo familiare;
- particolari condizioni personali rappresentate e documentate dal soggetto istante;
- anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nel senso di preferire un avvocato con minore anzianità professionale nella scelta del soggetto cui erogare il contributo richiesto.

#### ***6. Destinazione del Fondo nel caso in cui le erogazioni siano inferiori alla sua dotazione***

Nell'ipotesi in cui le erogazioni risultino inferiori alla sua dotazione, tale dotazione non impegnata sarà considerata economia di bilancio.



5